



# Comune di Cattolica



Provincia di Rimini  
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401  
email:[info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)



BANDIERA BLU FEE

SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA -  
LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

## **Capitolato prestazionale per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori di detersivi sfusi nel Comune di Cattolica.**

### **Capitolo I Norme generali**

#### **Articolo 1 — Oggetto**

Il Comune di Cattolica, al fine di incentivare alla riduzione del consumo di imballaggi superflui e di materiali di plastica, con conseguenti vantaggi per l'ambiente e la collettività, intende promuovere, su area di propria disponibilità, l'installazione di erogatori pubblici di detersivi sfusi.

Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato “concessionario”) deve pertanto progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa, un punto per la distribuzione pubblica di detersivi sfusi come in seguito specificato.

I detersivi distribuiti devono essere almeno i seguenti, a pena tassativa di esclusione:

- detersivo liquido per lavatrice
- detersivo liquido per piatti
- detersivo liquido per pavimenti
- ammorbidente liquido per lavatrice

I detersivi dovranno essere distribuiti in forma già pronta all'uso e nella normale concentrazione atta all'uso immediato, sia per dare una corretta percezione ed informazione sul prodotto, senza correre il rischio di indurre in errore gli utenti, sia per poter determinare il costo effettivo per l'utente anche al fine di eventuali comparazioni con altri prodotti di mercato. Pertanto non sono ammessi, a pena di esclusione, prodotti concentrati.

#### **Articolo 2 — Numero e localizzazione delle strutture**

Verrà realizzato un singolo impianto, in area di proprietà comunale.

L'impianto sarà ubicato nelle immediate vicinanze di un impianto già esistente di “casetta dell'acqua”, sito in piazza IV novembre fronte via Malatesta.

#### **Articolo 3 — Durata della concessione**

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

#### **Articolo 4 — Termine di esecuzione dei lavori**

La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della firma dell'atto di concessione. Dal conteggio dei giorni è escluso il periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste di allaccio alle reti agli enti competenti e l'accoglimento delle richieste.

## Articolo 5 — Oneri a carico del concessionario

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

- a. progettare, installare, mettere in esercizio l'impianto di erogazione e il manufatto ("casetta"), in tutti gli aspetti, compreso allaccio alle reti tecnologiche e impiantistiche, dichiarazioni di conformità degli impianti, dichiarazione di conformità statica del fabbricato, realizzazione di dispositivi di fondazione o basamenti, raccordo con la pavimentazione esistente, e quanto altro necessario;
- b. mantenere efficienti la casetta e i punti di erogazione dei detersivi, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza della casetta e degli impianti, come dal presente capitolato, da leggi vigenti e come indicato nell'offerta tecnica presentata. Le manutenzioni previste nell'offerta tecnica presentata devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire per tutto il periodo della concessione l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto delle normative vigenti;
- c. dimensionare le strutture del manufatto dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico. Il manufatto non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Le strutture dovranno essere idoneamente coibentate, dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno e dovranno essere progettate per sopportare il carico della neve. A tal fine dovrà essere fornita, in sede di gara, ed in sede di ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari, apposita documentazione tecnica;
- d. provvedere alla realizzazione e all'intestazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si comunica che le reti interessate saranno localizzate a una distanza non superiore a metri 50 dal punto previsto per la realizzazione dell'impianto;
- e. provvedere, a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione dell'impianto, la gestione e la distribuzione e vendita dei detersivi;
- f. rispettare un orario di funzionamento compreso tra le ore 6,00 antimeridiane e le ore 24,00, per tutti i giorni dell'anno, garantendo almeno 18 ore di funzionamento al giorno;
- g. provvedere al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
- h. concedere al Comune la possibilità di utilizzare permanentemente le pareti laterali delle casette per informazione istituzionali, o per affissioni pubblicitarie, se ciò risulterà dall'offerta presentata in sede di gara. Diversamente, il concessionario, potrà usare le pareti laterali delle strutture come spazi pubblicitari da gestire in proprio. In questo ultimo caso il concessionario dovrà garantire l'uso permanente al Comune di uno spazio di dimensione minima cm. 50 x 50 o cm. 40 x 60, ad altezza maggiore di cm. 100 da terra, posizionato a propria scelta sul fronte o su una delle pareti laterali. Sulle pareti delle casette è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
- i. assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile e dell'energia elettrica;

- j. utilizzare detersivi, e prodotti in generale, corrispondenti alle caratteristiche di qualità indicate in sede di offerta (compresi i criteri di ecosostenibilità qualora indicati nella offerta di gara), che dovranno essere opportunamente certificati con le modalità previste dalle leggi vigenti, inviando la documentazione anche presso la Amministrazione comunale, in forma idonea anche per la pubblicazione sul sito Internet. In particolare, il detersivo liquido per lavatrice, in aggiunta ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, dovrà avere caratteristiche di qualità superiore, consistenti nella presenza comprovata di Sostanza Attiva Lavante nella percentuale minima del 18%. Nel caso di cambio di prodotti, dovrà preventivamente esserne data comunicazione all'Amministrazione ed essere trasmessa la relativa documentazione. Le caratteristiche dei prodotti usati devono essere obbligatoriamente rese visibili al pubblico mediante affissione, sulla struttura installata, in appositi pannelli, secondo le norme di legge;
- k. adottare iniziative, qualora indicato in sede di gara ed eventualmente con le modalità indicate, per la promozione del progetto anche mediante comunicazione pubblicitaria;
- l. adottare iniziative, qualora indicato in sede di gara ed eventualmente con le modalità indicate, che agevolino l'utenza anche al fine di favorirne la diffusione (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di contenitori ecocompatibili, distribuzione di cestelli);
- m. adottare un prezzo di vendita dei vari tipi di detersivo non superiore a quanto offerto in sede di gara, per i primi tre anni previsti dalla concessione; **successivamente il concessionario potrà adottare liberamente i prezzi che riterrà opportuni;**
- n. mantenere la erogazione dei prodotti aggiuntivi indicati in sede di gara per almeno un anno; tali prodotti, trascorso il primo anno, potranno essere cessati, o sostituiti da altri, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione e trasmettendo la relativa documentazione;
- o. corrispondere un canone annuo, da versare entro il mese di febbraio, pari a quanto offerto, eventualmente, in sede di gara;
- p. garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 48 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 48 ore, il concessionario è tenuto all'immediata sostituzione della stessa entro 3 giorni lavorativi, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio, a meno di non comprovare, e comunicare entro i predetti 3 giorni lavorativi, impedimenti ragionevolmente non superabili e non dipendenti dalla propria volontà quantificando i tempi necessari;
- q. fornire un numero telefonico e una e mail da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
- r. smantellare e smaltire le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro richiesta motivata dell'amministrazione.

Il concessionario deve certificare, anche mediante autocertificazione secondo le norme di legge, che i materiali e gli apparecchi utilizzati, e i prodotti erogati, sono corrispondenti a quanto indicato in sede di offerta, e sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente; in particolare, per quanto riguarda i detersivi, dal Regolamento CE 648/2004, e relativi regolamenti di esecuzione.

#### **Articolo 6 — Oneri a carico del Comune**

Il Comune di Cattolica riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi ed eventuali canoni sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione.

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Cattolica.

## **Capitolo II**

### **Obblighi a carico del Concessionario**

#### **Articolo 7 — Domicilio e responsabilità**

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

Il concessionario deve fornire un indirizzo di posta elettronica certificata permanentemente disponibile presso cui autorizzi esplicitamente l'invio di comunicazioni; presso tale PEC l'Amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al contratto.

#### **Articolo 8 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

#### **Articolo 9 — Obblighi a carico del concessionario**

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso del medesimo, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

#### **Articolo 10 — Cauzione definitiva**

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del Codice, nella misura del 10% del valore complessivo stimato della concessione, per un importo di € **19.545,75** (euro diciannovemilacinquecentoquarantacinque/75).

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, compresi il mancato versamento del canone annuo di cui all'art. 5 punto o. se dovuto. o il mancato versamento delle penali eventualmente comminate dal Comune ai sensi dell'art. 12, la mancata osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge di cui all'art. 18, il recesso di cui all'art. 23 comma 1, lettera b). La garanzia cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, ed effettuata al termine dello stesso, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

La garanzia fideiussoria, qualora ridottasi in seguito ad escussioni effettuate dal Comune per i motivi stabiliti nel presente articolo, dovrà essere ripristinate interamente entro 30 giorni da parte del concessionario.

## **Capitolo III**

### **Controlli**

#### **Articolo 11 — Vigilanza e controlli**

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata

collaborazione, consentendo, previo preavviso mediante il numero telefonico e la e mail da contattare in caso di segnalazioni o guasti di cui all'art. 5 punto q., il libero accesso alle strutture, e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

Il concessionario dovrà affidare la responsabilità del servizio ad un incaricato con mansioni e qualifica professionale adeguata. Il nominativo dell'incaricato andrà comunicato all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio allegando anche la documentazione relativa alle caratteristiche professionali possedute.

## **Capitolo IV**

### **Rapporti fra concessionario e amministrazione comunale**

#### **Articolo 12 — Penali**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.

Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate dall'Amministrazione in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 4 di per l'esecuzione dei lavori, comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo

Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all'articolo 5 punto p. di questo capitolato, a meno di comprovati motivi impeditivi indipendenti da colpa del concessionario, viene applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio.

Qualora il concessionario ometta di mantenere efficienti la casetta e i punti di erogazione dei detersivi, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza della casetta e degli impianti, l'amministrazione richiederà adeguati interventi assegnando un termine, il non rispetto del quale comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale per interventi effettuati in danno.

Nel caso di cambio di prodotti non preventivamente comunicato all'Amministrazione, compresa la trasmissione della relativa documentazione, verrà applicata la penale di euro 500,00, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, dal deposito cauzionale.

#### **Articolo 13 — Responsabilità**

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune di Cattolica da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta ovvero ancora per blocchi di cantiere.

Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

#### **Articolo 14 — Cautele**

Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare soggezioni alle attività esistenti, all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni.

In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni simili, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie.

Per la gestione, il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e a eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

#### **Articolo 15 — Assicurazione**

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
- l'estensione ai danni derivanti al Comune di Cattolica o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute;

— l'individuazione del Comune di Cattolica, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale (vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore.

La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione.

Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste.

L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

#### **Articolo 16 — Esecuzione d'ufficio**

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dello stesso, e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

### **Capitolo V Personale**

#### **Articolo 17 — Personale**

Il concessionario deve assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

#### **Articolo 18 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di stipulazione del contratto di concessione, per il livello e nella località di Cattolica, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ente appaltante o segnalata dal competente Ispettorato del lavoro e/o dagli istituti competenti, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare un prelievo dalla cauzione definitiva, previa diffida al concessionario a corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dal concessionario stesso alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà restituita solo quando l'ente previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza del concessionario alle disposizioni di legge.

Tenuto conto della gravità delle inadempienze il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

### **Articolo 19 — Norme per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro**

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e di tutte le norme e leggi vigenti in materia. Il concessionario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti, mezzi e dispositivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del concessionario, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

## **Capitolo VI Norme relative al contratto**

### **Articolo 20 — Spese contrattuali**

Le spese di contratto e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 comma 1 del Codice.

### **Articolo 21 — Novazione soggettiva**

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

### **Articolo 22 — Risoluzione del contratto**

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, qualora previsto dalle leggi vigenti;



- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali, e delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- sospensione della erogazione degli eventuali prodotti aggiuntivi indicati in sede di gara senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dall'articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell'acqua, qualora non dipendente da fatto non imputabile all'aggiudicatario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- mancata integrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 10.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, o nei casi di urgenza con comunicazione con esecutività immediata, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario. Diversamente, il concessionario è obbligato a smantellare e smaltire le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi. Il Concessionario potrà comunque provvedere, dietro propria tempestiva ed esplicita comunicazione al Comune di Cattolica, a rimuovere nella sua totalità la struttura, qualora questo sia necessario per salvaguardare segreti di carattere tecnico.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. Nel caso, il concessionario è obbligato a smantellare e smaltire le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi.

La concessione può altresì essere oggetto di riscatto per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

### **Articolo 23 — Recesso o riformulazione del contratto**

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso, nelle ipotesi sopra specificate, è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche

contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti potranno provvedere di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere senza ulteriore preavviso.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva,

#### **Articolo 24 — Fallimento, successione e cessione di azienda**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 140 del Codice Contratti D.Lgs 163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice Contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, procedendo all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

#### **Articolo 25 — Inefficacia del contratto**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

#### **Articolo 26 — Varianti**

Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato prestazionale.

Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

## **Articolo 27 — Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario, Foro competente di Rimini.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **Capitolo VII Norme finali**

### **Articolo 28 — Riservatezza dei dati**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune di Cattolica, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

### **Articolo 29 — Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine il concessionario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **Articolo 30 — Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.